

avvenire che il contribuente, ritengano bene, per ragioni di malattia o per altri impedimenti assai facili a chi si trova in campagna, non possa pervenire al paese nel momento di detto giro. Il contribuente allora non potrà pagare, anche se abbia la migliore volontà possibile.

Ora, domando io, questo contribuente per evitare la pena dei morosi, come dovrà fare?

Dice la Commissione: deve recarsi al capoluogo.

Allora io dico: date uno schiarimento, mediante il quale s'intenda che l'appaltatore, mentre fa il giro, è obbligato a tenere l'ufficio aperto; diversamente l'esattore, lasciandosi la legge com'è, potrebbe non credersi obbligato.

Secondo me, bisogna dunque mettere questa condizione, che, pendente il giro, l'ufficio resti aperto, onde il contribuente, che non ha potuto pagare nel momento del giro all'esattore, possa recarsi al capoluogo e fare il dovuto versamento.

Se non si dà una spiegazione che suggerisca a mettere nel regolamento questa esplicita condizione, sicuramente vi sarà tale contribuente che, non potendo pagare nel giro, cadrà nella mora senza imputabilità di sorta.

Io diceva sin da principio, e ripeto, che dei veri morosi io non mi preoccupo. Paghino essi poco o paghino molto, non me ne curo; chi è in mora, tanto peggio per lui. Ma io mi preoccupo di questo, che, cioè, vi possa essere anche un solo contribuente il quale, senza sua colpa, venga assoggettato ad una pena. La legge non deve mai autorizzare un'ingiustizia.

VILLA PERNICE, relatore. Domando la parola per dare un ultimo schiarimento.

L'onorevole Garau dice che l'esattore non ha il dono della ubiquità, e che perciò se egli si trova in uno dei comuni pei quali deve fare il giro, necessariamente non può trovarsi nello stesso tempo nella sede principale del suo ufficio.

È vero; ma io rispondo che fu già stabilito all'articolo 37 che l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo; e questo ufficio rimane aperto. Se vi ha l'ufficio aperto, il contribuente avrà sempre modo di pagare; e se egli non paga sarà moroso per sua colpa. Se il contribuente vuole evitare la multa, potrà portarsi, per pagare la sua imposta, al capoluogo, o mandarvi altri al medesimo scopo, e potrà richiedere dall'esattore il rimborso della spesa fatta per questo motivo, presso il comune o presso l'autorità competente, quando l'esattore non abbia adempiuto all'obbligo suo. Adunque il contribuente per questa legge non potrà mai essere obbligato, senza sua colpa, a pagare una multa, perchè se egli la vuole evitare, lo può.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi ha facoltà di parlare.

GARAU. Dirò due sole parole.

PRESIDENTE. Non ha facoltà di parlare.

GARAU. È solo per dire che sono soddisfatto della data spiegazione.

PRESIDENTE. Perdoni, ora spetta a parlare al deputato Robecchi.

ROBECCHI. Io non voglio che richiamar l'attenzione della Commissione su un punto che concerne quest'articolo, il quale mi sembra di molto rilievo, ed è da qual giorno sia per decorrere la multa. Questa legge introduce un'essenziale differenza da quello che prima si faceva nel Lombardo-Veneto. La multa decorreva dal giorno della scadenza dell'imposta, e l'imposta era esatta anticipatamente, vale a dire il percettore andava nei comuni ove si doveva pagare l'imposta e la esigeva nei cinque giorni prima che precedevano la sua scadenza.

Invece qui si stabilisce che l'esattore percepisca la imposta nei cinque giorni che susseguono alla sua scadenza.

Ora, questo tiene in sospenso, mette in bilico, per così dire, rende incerto il giorno della decorrenza della multa.

Una volta che facciamo astrazione dalla scadenza della imposta, che era la data certa della decorrenza della multa secondo la legge anteriore, quale sarà il giorno in cui ha principio la pena, secondo questa legge? Sarà il giorno successivo a quei cinque giorni in cui l'esattore deve andare nei comuni per esigere il tributo? ovvero sarà il giorno successivo ai cinque giorni in cui il contribuente moroso viene diffidato a pagare sotto pena degli atti esecutorii? Qui abbiamo due termini, e non è bene definito nella legge, a mio parere, a quale di questi due termini l'articolo 43 si riferisca. E ciò si rileva anche dal modo con cui è formulata la legge, poichè l'articolo 43 dice: « scaduto il termine stabilito dall'articolo precedente. » Ora il termine dell'articolo precedente, vale a dire dell'articolo 42, è un termine, non pei contribuenti, ma per l'esattore che deve andare nei comuni a percepire le imposte.

Ora io credo che qui forse è incorso un errore nella redazione; io credo che forse l'articolo voleva alludere al termine stabilito all'articolo 41, poichè ivi sono stabiliti cinque giorni al contribuente per pagare l'imposta, scorsi i quali egli viene dichiarato in mora ed è assoggettato alla multa.

È necessario ben chiarire questa condizione di cose, affinchè nell'applicazione della legge non sorgano dei gravi inconvenienti, poichè a questo primo termine sono concatenati tutti gli altri, e siamo nella materia delle penalità, e l'esattore ha poi diritto all'esecuzione col privilegio fiscale, privilegio che gli è concesso anche fatta astrazione dalle regole ordinarie della procedura. Quindi credo che non sia mai troppa la precauzione che c'invita a procedere con cautela, trattandosi di un'argomentazione così delicata.

BRUNETTI. Pregherei la Commissione e la Camera di